

APPENDICI E DICHIARAZIONI A VERBALE
AL CCNL DEL PERSONALE
DELL'ENTE POSTE ITALIANE

del 26 novembre 1994



Dichiarazione a verbale all'art. 1

Relazioni industriali.

Le parti convengono che laddove le questioni trattate nell'ambito dei diversi Comitati, costituiti a livello centrale e periferico in attuazione dei modelli relazionali di informazione, consultazione e partecipazione, riguardino il personale appartenente all'Area "Quadri", in considerazione dello specifico ruolo svolto da quest'ultimi, la composizione dei predetti organismi verrà integrata con un rappresentante dei quadri di livello superiore.



LETTERA DELL'E.P.I.

alle Organizzazioni sindacali

FAILP-CISAL, SAILP aderente CONFISAL, CISNAL-POSTE e USPPI.
in materia di relazioni industriali

Con riferimento a quanto emerso nel corso della trattativa per il rinnovo del CCNL si conferma che l'EPI garantirà alle R.S.A., costituite da codeste Organizzazioni sindacali a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non solo i diritti sindacali disciplinati nella legge medesima ma anche tutte le prerogative che il CCNL stesso attribuisce alle R.S.U..

La stessa garanzia assume l'EPI nei confronti delle strutture territoriali di codeste Organizzazioni sindacali laddove il CCNL prevede prerogative nei confronti delle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali componenti le R.S.U..

Per quanto concerne, infine, l'attuazione dei modelli relazionali riguardanti l'informazione, la consultazione e la partecipazione saranno costituiti Comitati, con le stesse caratteristiche, competenze e modalità previste in proposito nel CCNL, la cui composizione farà riferimento a codeste Organizzazioni sindacali.



Dichiarazione a verbale all'art. 3

Costituzione del rapporto di lavoro

1. Allo scopo di armonizzare alcuni articoli del CCNL con le norme di attuazione dello Statuto Speciale del Trentino-Alto Adige contenute nel D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, le parti si impegnano ad adot-

tare ogni utile iniziativa tesa a realizzare, sulla materia del rapporto di lavoro, un costante raccordo con il Commissario di Governo e con la Provincia Autonoma di Bolzano.

2. In via transitoria ed eccezionale il personale non dirigente dipendente da Amministrazioni pubbliche o da Enti pubblici in posizione di comando o di fuori ruolo presso l'Ente Poste alla data del 30 giugno 1994 può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ente.
3. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata nel termine perentorio di giorni 60 dall'entrata in vigore del CCNL.
4. L'inquadramento nelle Aree di classificazione di cui all'art. 41, viene effettuato sulla base della comparazione delle qualifiche ricoperte presso l'Amministrazione di provenienza e quelle ascritte ai livelli retributivi vigenti prima del CCNL. Il trattamento economico sarà determinato ai sensi degli artt. 56 e seguenti senza tener conto dell'anzianità maturata e delle indennità godute presso le Amministrazioni di provenienza.
5. In via transitoria ed eccezionale il personale estraneo all'Ente che a seguito di formale incarico abbia evidenziato, secondo la valutazione autonoma e discrezionale del Consiglio di amministrazione, professionalità specifiche utili al processo di risanamento dell'Ente, può essere inquadrato nelle Aree di classificazione di cui all'art. 41, previa domanda da presentare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del CCNL.
6. L'assunzione nelle Aree di classificazione sarà effettuata sulla base delle specifiche professionalità dei richiedenti e delle attinenze delle stesse alle dichiarazioni di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 del CCNL.
Si applicano gli artt. 5 e 6 del CCNL.
7. L'inquadramento di cui ai precedenti commi potrà riguardare non più di 10 unità per i soggetti indicati al comma 2 e non più di 5 unità per quelli contemplati al comma 5.



Dichiarazione a verbale all'art. 4

Reclutamento

1. Fatte salve le qualifiche per le quali è obbligatorio il ricorso al collocamento per chiamata numerica, l'Ente per l'assunzione di nuovo personale, nelle

strutture centrali e territoriali si avvarrà di sistemi di selezione basati sulla valutazione di requisiti di tipo professionale, culturale, attitudinale ricorrendo, ove opportuno, a procedure automatizzate nonchè alla collaborazione di società specializzate.

2. Le parti, ravvisando nel contratto di formazione e lavoro uno strumento che può contribuire all'incremento dell'occupazione giovanile, concordano sull'opportunità che l'Ente promuova l'utilizzo dei contratti di formazione - lavoro.

A tal fine dovrà essere oggetto di negoziazione a livello nazionale con le OO.SS. la regolamentazione dell'eventuale contratto di formazione e lavoro, basata sulle peculiari caratteristiche dello stesso e con l'osservanza della specifica normativa vigente in materia, nonchè della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dalla legge 11 maggio 1990, n. 108.

3. L'Ente, nelle assunzioni, terrà particolare conto della domanda presentata dal coniuge o da uno dei figli maggiorenni, nell'ipotesi di decesso o di inabilità totale e permanente al servizio del dipendente che comporti la perdita dell'unica fonte di reddito per la famiglia.

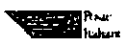
L'assunzione, ove possibile, avverrà nel luogo di residenza della famiglia.



Dichiarazione a verbale all'art. 8

Rapporto di lavoro a tempo determinato

L'Ente si riserva la facoltà di destinare, nelle assunzioni a tempo determinato, nelle Aree di base ed operativa, il 20% dei posti ai figli di dipendenti e di ex dipendenti e al coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo di servizio richiesto per il conferimento della pensione.



Dichiarazione a verbale all'art. 11

Orario flessibile

L'Ente si impegna ad estendere il più possibile l'installazione di dispositivi automatici di rilevazione delle presenze.

Dichiarazione a verbale all'art. 19

Aspettativa

L'Ente riconosce l'alto valore sociale della proposta concernente l'istituto del congedo parentale presentata dalle Organizzazioni sindacali. A tal fine valuterà, entro il 1995, con le stesse l'introduzione dell'istituto non appena le condizioni tecnologiche interne dell'Ente consentiranno la gestione informatica dei relativi permessi.



Dichiarazione a verbale all'art. 25

Infortuni sul lavoro

Nei casi in cui, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, sia residuata al lavoratore un'invalidità permanente parziale, incompatibile con i compiti precedentemente svolti, l'Ente, nell'ambito della procedura conciliativa di cui all'art. 410 c.p.c., si impegna a trovare soluzioni transattive anche in deroga a quanto disposto nell'art. 2103 c.c., come sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300.



Dichiarazione a verbale all'art. 26

Lavori usuranti

In tale materia i Comitati paritetici per l'ambiente e la sicurezza promuoveranno indagini e formuleranno proposte.

Inoltre l'Ente promuoverà utile iniziative atte a tutelare, in particolare, i dipendenti applicati ai videoterminali, in relazione alle direttive ed alle raccomandazioni della C.E.E., recepite o vincolanti.



Dichiarazione a verbale all'art. 28

Trasferimenti

1. Le OO.SS. precisano che, per quanto riguarda i processi di mobilità dovuti alla gestione degli eventuali esuberi di cui all'accordo del 12 luglio 1994.

sarà attivato apposito negoziato per la definizione di opportuni incentivi ed indennizzi.

2. Le parti convengono che i limiti e le modalità di rimborso delle spese di trasporto degli effetti familiari saranno definiti nell'ambito della negoziazione sulla mobilità di cui all'art. 1. punto 4.3.1.



Dichiarazione a verbale all'art. 31

Salvaguardia della dignità dei lavoratori

Le parti concordano che in seno ai Comitati per le Pari Opportunità, nazionale e territoriali, siano istituiti Osservatori per il monitoraggio sul fenomeno delle molestie sessuali con il compito di effettuare rilevamenti statistici, mediante appositi strumenti, e di proporre iniziative intese ad informare e sensibilizzare, sui diversi aspetti del problema, tutti i lavoratori.



Dichiarazione a verbale all'art. 39

Ritenute per quote assicurative e associative

L'Ente si impegna a prendere in esame eventuali richieste presentate da Comitati o Istituti assicurativi intese ad ottenere i benefici previsti dal comma 3 dell'art. 39 per quanto concerne la riscossione dei premi dovuti per assicurazione contro gli infortuni e per ricoveri ospedalieri.



Dichiarazione a verbale all'art. 62

Norma transitoria - Indennità "una tantum"

1. Le parti si impegnano, alla scadenza della parte economica del contratto, a prendere in considerazione i trattamenti variabili di cui all'art. 55 per collegarli alle prestazioni effettivamente rese dal personale.

Dichiarazione a verbale all'art. 83

Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica

Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica, l'Ente, nell'ambito della procedura conciliativa di cui all'art. 410 c.p.c., si impegna a trovare soluzioni transattive anche in deroga a quanto disposto nell'art. 2103 c.c. come sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.300.



APPENDICE

GARANZIA SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DI CUI ALLA LEGGE 146/90 - NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLE PERSONE COSTITUZIONALMENTE TUTELATI.

Al fine di garantire la piena applicazione della legge 12 giugno 1990, n. 46, nel CCNL del personale dell'Ente Poste Italiane viene interamente recepito il contenuto dell'allegata deliberazione, del 13 febbraio 1992, formulata, per i servizi delle poste e telecomunicazioni, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 12 della legge sopra richiamata.

Inoltre, premesso che con deliberazione del 25 luglio 1992 la predetta Commissione ha raccomandato all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di attuare una regolamentazione del servizio idonea a conciliare la tutela del diritto al lavoro di tutti i dipendenti con il diritto di sciopero del personale detentore di chiavi e/o responsabile della custodia di valori, vengono definiti gli adempimenti che i direttori degli uffici postali potranno in essere in caso di proclamazione di sciopero da parte delle Organizzazioni sindacali di categoria.

1. Ove l'ufficio sia dotato di una seconda cassaforte, il direttore, il giorno precedente a quello dello sciopero, dovrà costituire un fido in numerario e carte valori di entità sufficiente a fronteggiare le prevedibili esigenze di servizio, tenuto conto della durata dell'astensione dal lavoro.

Il fido così costituito, unitamente ad un'adeguata dotazione di stampati soggetti a controllo ed agli strumenti di autenticazione, dovranno essere custoditi nella seconda cassaforte, previa redazione, in triplice copia, di un apposito verbale di ricognizione dei valori e degli oggetti immessi nel mezzo di custodia.

Il verbale dovrà essere sottoscritto dal direttore dell'ufficio e dal dipendente con funzioni vicarie o, in mancanza di quest'ultimo, dal dipendente dal grado più elevato.

Una copia del verbale dovrà essere custodita nella seconda cassaforte, mentre le altre due copie saranno conservate dai firmatari.

Il direttore, il giorno dello sciopero o, a sua discrezione, al termine dell'orario d'ufficio del giorno precedente, dovrà recarsi presso la sede dell'Agenzia per consegnare al direttore dell'Agenzia stessa o, in assenza, al suo vicario, le chiavi dell'ufficio, quella della seconda cassaforte e della centralina di teleallarme, ove esista, insieme ai relativi duplicati.

I suddetti direttori assumeranno le opportune iniziative per consentire, ove possibile, l'apertura dell'ufficio e l'attivazione dei servizi.

2. Nel caso in cui l'ufficio sia sprovvisto della seconda cassaforte il direttore, il giorno precedente a quello dello sciopero, compilerà in contraddittorio con il suo vicario o, in mancanza di questi, con il dipendente di grado più elevato, il conto generale di cassa, il memoriale del movimento degli stampati soggetti a controllo, nonchè apposito verbale riguardante la consistenza degli strumenti di autenticazione.
Detti documenti saranno sottoscritti anche dal dipendente chiamato per il contraddittorio.
Il direttore, il giorno dello sciopero o, a sua discrezione, al termine dell'orario d'ufficio del giorno precedente, effettuerà la consegna delle chiavi dell'ufficio e della cassaforte con le modalità previste nel punto 1.
3. Nel caso in cui l'ufficio sia sprovvisto di cassaforte dotata di sistemi di apertura a tempo e manchi il secondo mezzo di custodia il direttore, il giorno precedente a quello dello sciopero, dovrà programmare l'apertura di detta cassaforte per il giorno successivo, in modo da poter riattivare egli stesso, in tale giorno, il "timer" nell'eventualità che non sia possibile la consegna delle chiavi della cassaforte al direttore dell'Agenzia, al suo vicario o ad altro dipendente del proprio ufficio.
Il dipendente che assume, nell'occasione, la reggenza dell'ufficio, dovrà adempiere a tutte le incombenze connesse con lo svolgimento di tale incarico, compresa la riattivazione del "timer".
4. Alla ripresa dell'attività lavorativa da parte del direttore dovranno essere effettuati tutti i riscontri relativi allo stato di cassa, dei valori, degli stampati soggetti a controllo e degli strumenti di autenticazione.
5. Nel caso in cui l'organizzazione dell'ufficio preveda le figure del direttore, del cassiere e del controllore, saranno questi ultimi ad eseguire gli adempimenti previsti nei punti precedenti.

Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. FILPT/CGIL - FPT/SLP/CISL - UIL/POST chiedono che l'Ente riconsideri l'entità del premio industriale conglobato nei minimi tabellari, di cui all'art. 65, al fine di recuperare alcuni errori materiali che emergono dall'esame della tabella riferita agli incrementi mensili.



Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. FPT/SLP/CISL - UIL/POST e FILPT/CGIL chiedono che l'Ente, in caso di assunzione, si impegni a tenere in debito conto la posizione dei vincitori e degli idonei dei concorsi sospesi con il comunicato dello stesso Ente Poste Italiane pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 25/3/1994.



Dichiarazione a verbale sul congedo parentale

Le OO.SS. FILPT/CGIL - FPT/SLP/CISL - UIL/POST giudicano con estrema negatività la non formalizzazione nell'ambito dell'art. 19 della normativa concernente il congedo parentale ritenendo tale problematica formalmente acquisita nell'ipotesi di accordo del 23/91 per l'alto contenuto sociale che qualificava lo stesso contratto di lavoro in tema di affermazione dei diritti individuali e collettivi delle lavoratrici e dei lavoratori.

Si ritiene peraltro generico l'impegno aziendale ad una definizione e soluzione di tale problematica anche alla luce dello stanziamento a copertura definito nella legge finanziaria 1995 pari a 90 MD.

CGIL - CISL e UIL ritengono perciò necessario arrivare nel più breve tempo possibile ad un pieno riconoscimento ed esigibilità di tale diritto.



Dichiarazione a verbale all'art. 57

Le OO.SS. FILPT/CGIL - FPT/SLP/CISL - UIL/POST ritengono illegittimo il

2° comma dell'art. 57 riferito al pagamento della retribuzione.

La scelta delle procedure non può essere riservata all'Ente in quanto deve salvaguardare il diritto dei singoli lavoratori.



Dichiarazione a verbale all'art. 24

La delegazione sindacale FPT-CISL, SLP-CISL, FILPT-CGIL, UIL-POST chiede che l'Ente, in caso di azioni criminose perpetrate contro Uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti, con esiti letali o di invalidità permanente a danno dei lavoratori, si impegni ad erogare gli indennizzi ed i benefici previsti dalla legge n. 862 del 21.12.78 e successive modificazioni.

ACCORDO INTERPRETATIVO DEL CCNL DEL 26 NOVEMBRE 1994

in applicazione dell'art. 1, punto 5.1



Nota interpretativa dell'art. 65 **MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI**

Premesso che il primo capoverso dell'art. 65 del CCNL stabilisce che "Al personale in servizio alla data del 1° ottobre 1994 saranno corrisposti aumenti contrattuali" nelle misure indicate nello stesso articolo relativamente alle decorrenze 1/10/1994, 1/1/1995 e 1/10/1995, si precisa che gli incrementi sui minimi tabellari mensili lordi, ivi individuati, spettano soltanto ai dipendenti che siano in servizio in ciascuna delle predette date. Tale interpretazione risulta coerente, oltre che con l'orientamento espresso dalle parti nel corso delle trattative per il rinnovo del contratto, anche con quanto stabilito nell'art. 62 che attribuisce una indennità "una tantum", in caso di cessazione di rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 1994, proprio a favore di quei dipendenti che, non essendo più in servizio il 1° gennaio 1995, non possono beneficiare degli ulteriori incrementi economici che matureranno alle predette date. Ciò anche al fine di evitare che il suddetto personale, e soltanto questo, venga a beneficiare sia degli incrementi contrattuali di cui all'art. 65 sia dell'indennità "una tantum" - istituto economico compensativo di questi ultimi - con evidente disparità di trattamento rispetto al restante personale.



Nota interpretativa degli art. 2, punto 7, 79 e 83

Premesso che l'art. 41 del CCNL stabilisce che "il personale dell'Ente è inquadrato in quattro Aree funzionali" all'interno delle quali non sono previste ulteriori distinzioni di qualifiche o categorie, si precisa che negli artt. 2, punto 7, 79 e 83 le parole "qualifica" e "categoria" devono intendersi sostituite con la parola "AREA".

FPT - CISL
SLP - CISL
FILPT - CGIL
UIL - POST
SINDIP
FAILP - CISAL
CISNAL - POSTE
TECSTAT - USPPI

per l'ENTE POSTE ITALIANE
IL PRESIDENTE

Roma, 23 dicembre 1994

ALLEGATO 28.

Principali notazioni del Collegio dei Revisori dei conti

A partire dal gennaio 1995 sono diventate funzionanti tutte le unità organizzative centrali della nuova struttura dell'Ente Poste.

Come già osservato nel precedente referto per il Parlamento, in luogo delle precedenti Direzione Centrali nelle quali era strutturata l'organizzazione di centro della preesistente Amministrazione P.T., vi sono ora le Aree centrali alle quali sono state assegnate le diverse funzioni.

Una ulteriore attività di controllo interno è demandata alle due Divisioni di Servizi (Finanziari e Postali) nonché all'Area Amministrazione e Finanza.

L'attuale sistema dei controlli interni è caratterizzato da una eccessiva presenza di strutture che operano senza un adeguato coordinamento teso ad ottimizzare le risorse impiegate e ciascuna senza perseguire appieno gli obiettivi della "missione" affidata.

A giudizio del Collegio l'esercizio 1995 appare ancora caratterizzato dal difficile avvio delle realizzazione delle iniziative tese al raggiungimento del risanamento economico nel triennio 1994/1996 in presenza, invero, di insufficiente elasticità dell'azienda.

Anche le iniziative in tema di servizi postali e finanziari che hanno riscosso il consenso degli utenti si collocano in un contesto di generale

difficoltà - per la complessa organizzazione, sia per dimensione che per struttura - a registrare significativi segnali di inversione di tendenza.

Il costo del lavoro di 9.562.908 milioni di lire ha segnato una contrazione di 555.775 milioni rispetto al 1994 connessa alla riduzione di circa 21.000 unità di personale.

I ricavi hanno segnato un lieve incremento di L. 91.028 milioni rispetto al 1994 compensando il minor contributo dello Stato che da 968.000 milioni del 1994 è sceso a L. 168.000 milioni nel 1995.

L'aumento di L. 617.735 milioni dei proventi dei servizi postali è da ascrivere agli effetti della manovra tariffaria e dalle compensazioni tariffarie chieste allo Stato, atteso che il traffico ha segnato un calo del 2,27%.

I ricavi dei servizi postali di L. 6.157.376 milioni rappresentano il 53,64% del totale dei ricavi. I servizi di bancoposta di L. 4.998.190 milioni (es. 1994: 4.757.914 milioni) hanno registrato un aumento di L. 240.276 milioni rispetto al 1994. La principale voce di ricavo si riferisce ai compensi di L. 3.748.715 milioni per i servizi resi alla Cassa Depositi e Prestiti.

A tale proposito vengono evidenziati i riflessi negativi sul conto economico, sul quale non sono accantonati specifici fondi, nel caso in cui i crediti vantati presso il Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti non fossero realizzati nella misura contabilizzata.

Gli oneri del personale hanno assorbito il 76% circa dei complessivi costi della produzione. In merito il Collegio, pur riconoscendo alle risorse

umane un peso rilevante ai fini del buon andamento della complessa organizzazione produttiva dell'Ente Poste, sottolinea l'esigenza della massima attenzione da parte degli Amministratori nella loro selezione, distribuzione e utilizzo, al fine di pervenire al necessario risanamento economico-finanziario della gestione.

Indispensabile si rende la creazione e lo sviluppo della contabilità analitica per acquisire elementi di conoscenza ai fini della misurazione della produttività e della determinazione del costo per la costruzione delle tariffe di vendita.

Il Collegio ribadisce, infine, la insostituibile esigenza del funzionamento di un efficace sistema di controlli interni atteso che, pur in presenza di strutture dell'Ente a ciò preposte, nel decorso esercizio 1995 sono emerse carenze non più giustificabili nell'organizzazione di un ente pubblico economico e nella prospettiva della sua trasformazione in società per azioni.

Durante l'anno 1995, inoltre, il Collegio ha effettuato, nell'ambito del sistematico controllo sulla gestione, verifiche esterne presso Sedi, Filiali ed Uffici Centrali dell'Ente Poste.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza rimessa alle Ragionerie Provinciali dello Stato (art. 33, comma 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità), sono state eseguite n. 229 verifiche di Cassa presso le Filiali dell'Ente.

I documenti trasmessi al Collegio dalle suddette Ragionerie Provinciali dello Stato, sono stati oggetto di intervento del Collegio, al fine di promuovere misure intese ad emendare le anomalie segnalate.